

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Potabile, mediante n. 3 pozzi in Comune di Sandigliano, assentita al "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese" con D.D. n° 685 del 23.06.2016. PRATICA PROVINCIALE n° SANDIGLIANO15.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 685 del 23.06.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA

di identificare come Concessionario il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE (C.F./ p. i.v.a 0219910020), con sede legale in Via F.lli Bandiera 16 13100 VERCELLI ; di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del regolamento 10/R/2003 e s.m.i. e sottoscritto il 24.03.2016 dall'ing. A. Iacopino, quale legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella; di assentire ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento la concessione per poter derivare 16,1 l/s massimi e medi, pari a 507.730 mc/anno d'acqua pubblica da FALDA PROFONDA, mediante 3 pozzi in Comune di 13876 SANDIGLIANO, ad uso POTABILE, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte; di dare atto che la concessione è accordata dalla data del 10.08.1999, in quanto conforme alle caratteristiche stabilite dall'art. 1 del Regolamento; di dare atto che la durata della concessione è di ulteriori 30 anni, come indicato nel disciplinare di concessione, a partire dalla data di validità del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione volontari e d'ufficio previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i.; (omissis).

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.662 di Rep. del 24 marzo 2016

ART. – 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Alla tipologia d'uso è riservato prioritariamente l'utilizzo di acque di falda profonda, ai sensi dell'art. 4 della L.R 30 aprile 1996 n° 22. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione; Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis).

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO